

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

PCT, il sistema impiegava parecchi minuti a caricare la busta telematica: rimessione in termini?

Con riferimento al mancato accoglimento dell'istanza di rimessione in termini motivata dalla circostanza che secondo cui il difensore aveva provveduto a disporre il comando del deposito [telematico](#) tempestivamente ma che, per un problema di carattere informatico e telematico, assolutamente imprevisto ed imprevedibile, il sistema impiegava parecchi minuti a "caricare" la "busta telematica" e a completare la sua trasmissione al sistema, con la conseguenza che le [PEC](#) relative alla accettazione, alla consegna ed anche all'esito dei controlli automatici, venivano generate pochi minuti dopo la mezzanotte, va affermato quanto segue: per un verso che la detta circostanza integra gli estremi di una "causa non imputabile" e di un "errore fatale" e, per altro verso, che non si giustificano i rilievi alla stregua dei quali il tribunale ha denegato la rimessione in termini, che avrebbe perciò meritato accoglimento.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 8.3.2023, n. 6944

...omissis...

Rilevato

1. A.M., cittadino della Nigeria, formulava istanza di protezione internazionale.
2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l'istanza.
3. Con decreto del 10/11.5.2021 il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile, siccome tardivamente proposto, il ricorso esperito da A.M. avverso il provvedimento della commissione. Evidenziava il tribunale che il ricorso era stato proposto tardivamente, in data 4.10.2018, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento della commissione territoriale, avvenuta in data 3.9.2018. Evidenziava segnatamente che il ricorso risultava "iscritto nel registro telematico il giorno 4.10.18 alle ore 00.12 e dunque oltre il termine di 30 giorni dettato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis scadente il 3.10.18" (così decreto impugnato, pag. 4). Evidenziava d'altro canto, il tribunale, che non vi era margine per accogliere l'istanza di rimessione in termini, siccome il ricorrente non era incorso in decadenza per causa a lui non imputabile. Evidenziava invero che il ricorrente "ha depositato i messaggi relativi alle ulteriori p.e.c., ma non ha giammai allegato né dimostrato a che ora abbia effettuato l'invio telematico del ricorso né a che ora esso sia stato consegnato, non avendo depositato né la prima né la seconda p.e.c., ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia" (così decreto impugnato, pag. 4). Evidenziava al contempo che il ricorrente aveva conferito la procura alle liti al proprio difensore sin dal 28.4.2018 e nondimeno il ricorso era stato depositato il 4.10.2018.
4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso A.M.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il Ministero dell'Interno si è costituito tardivamente, ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione.

Considerato

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 153 c.p.c., comma 2, in combinato disposto con l'art. 294 c.p.c., commi 2 e 3. Deduce che ben avrebbe meritato accoglimento l'istanza di rimessione in termini, viepiù in considerazione dei pochi minuti di ritardo che hanno segnato il completamento del deposito del ricorso e della circostanza per cui l'ufficiato difensore ha ricevuto la documentazione indispensabile alla redazione del ricorso "soltanto nel tardo pomeriggio del 3.10.2018, ultimo giorno utile per il deposito del ricorso" (così ricorso, pag. 12). Deduce altresì che il tribunale ha pronunciato in merito all'istanza di rimessione in termini non già con una specifica ordinanza bensì con lo stesso decreto. Deduce inoltre che il tribunale ha travisato la documentazione allegata, allorché ha affermato che aveva conferito la procura al proprio difensore sin dal 28.4.2018; che viceversa ha conferito la procura al difensore nella serata di venerdì 28 settembre 2018.
6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, (con riferimento alla disposta revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11 (con riferimento all'omesso ordine di comparizione personale in udienza, come da richiesta all'uopo formulata in assenza di videoregistrazione del colloquio innanzi alla commissione territoriale).
8. Il primo motivo è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del secondo motivo e del terzo motivo.

9. Questa Corte spiega che, in tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un "errore fatale" che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito, oltre a consentirne l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 5.1.2023, n. 238).

10. Su tale scorta - e nel solco del più generale insegnamento di questa Corte secondo cui la rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184 bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2018, n. 17729; Cass. sez. un. 12.2.2019, n. 4135, secondo cui la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), postula un errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza) - non può che opinarsi nei termini che seguono.

Per un verso, le prospettazioni del ricorrente - secondo cui il proprio difensore aveva provveduto "a disporre il comando del suo deposito telematico tempestivamente nella data del 3.10.2018" (così ricorso, pag. 12); che "per un problema di carattere informatico e telematico, assolutamente imprevisto ed imprevedibile (...), il sistema impiegava parecchi minuti a "caricare" la (...) "busta telematica" ed a completare la sua trasmissione al sistema" (così ricorso, pag. 12); che "pertanto le pec relative alla accettazione, alla consegna ed anche all'esito dei controlli automatici, venivano generate pochi minuti dopo la mezzanotte, quando oramai la data era quella del 4 ottobre 2018" (così ricorso, pag. 12) - integrano gli estremi di una "causa non imputabile" e di un "errore fatale".

Per altro verso, non si giustificano i rilievi alla stregua dei quali il tribunale ha denegato la rimessione in termini, che avrebbe perciò meritato accoglimento.

11. In accoglimento del primo motivo del ricorso principale il decreto del Tribunale di Napoli dei 10/11.5.2021 va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

12. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbi il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso, cassa, in relazione e nei limiti dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, il decreto del Tribunale di Napoli dei 10/11.5.2021 e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
